

CAMERA DEI DEPUTATI N. 458

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COLITTO

Presentata il 25 ottobre 1958

Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1948 fu abolito il Monte pensioni e maestri, direttori e ispettori passarono alle pensioni di Stato.

La legge 29 aprile 1949, n. 221, regolò le pensioni dello Stato e coll'articolo 14 prescrisse « La progressione dei gradi dell'ordinamento gerarchico per gli insegnanti ordinari è stabilita in base alla anzianità effettiva del servizio prestato in detta qualità ».

Non furono in detta legge accomunate le sorti dei direttori e degli ispettori a quelle dei maestri. Per i direttori ed ispettori l'articolo 10 prescrisse che « per determinare il nuovo trattamento di quiescenza sarebbero rimasti fermi la posizione giuridica ed il grado gerarchico, col quale avvenne la cessazione del servizio ».

Si ebbero subito incertezze. I maestri con 40 anni di servizio erano necessariamente iscritti al grado IX per l'articolo 14 sopracitato. Ma quale trattamento di pensione doveva farsi a vecchi direttori andati in pensione dopo 40 anni di servizio col grado X o IX ?

Fu interpellato il Comitato, di cui all'articolo 17 della legge, e il Comitato rispose non potersi attribuire ai direttori pensioni inferiori a quelle dei maestri di pari anzianità e doversi, perciò, ai direttori andati a riposo col grado X attribuire la pensione di maestro del grado IX, perché essi erano stati necessariamente anche maestri.

Non è chi non veda in questo responso del predetto Comitato il trionfo della lettera della legge contro la giustizia, che dovrebbe governare le sorti degli statali.

Di fatto, attribuendo a direttori di ruolo la qualifica di maestro, sia pure per favorirli con una pensione meno inadeguata alla funzione esercitata, si è lesa la loro posizione di direttori effettivi, perché si sono fatti discendere di uno scalino nella scala gerarchica, che non può essere determinata da un grado mutato tante volte nell'ultimo ventennio (i direttori conservando le stesse funzioni sono saliti dal grado X al VII: gli ispettori dal IX al VI), ma dalla funzione effettivamente esercitata.

Il problema risorge coll'applicazione della legge delega. Sono ancor vivi oggi (pochissimi) direttori collocati a riposo col grado X e col IX e ispettori collocati a riposo col grado IX e coll'VIII.

Il problema si ripropone negli stessi termini per il Comitato, che una circolare del Ministro Medici conserva in vigore (circolare 7 giugno 1956, n. 129502).

Il Comitato darà ancora una risposta contraria allo spirito della gerarchia? Una risposta, che riconosce le incongruenze recate dall'applicazione dell'articolo 10 al personale della scuola, ma che si ferma a mezza strada e non ha il coraggio di dire che agli ispettori e direttori toccano nelle riliquidazioni pensioni da ispettori e direttori?

Ma il problema, che nel 1949 sorgeva solo per i direttori ed ispettori, perché i maestri erano garantiti dall'articolo 14 sopra riportato, sorge ora anche per i maestri. Dal 1949 ad oggi parte dei maestri sono andati a riposo col grado IX, perché l'VIII non era ancora assegnato ai maestri (lo fu dall'aprile del 1952),

parte col grado VIII sempre a parità di servizio. È giusto che abbiano trattamento diverso, pur avendo esercitata la stessa funzione per lo stesso numero di anni?

Nell'applicazione pratica della legge delega sono venute fuori delucidazioni e riferimenti, che attenuano il principio di tener fermo il grado raggiunto (articolo 25, n. 5, legge 11 gennaio 1956, n. 20).

Ma il buon volere degli uffici lascia sussistere sperequazioni, che non trovano fondamento né nella diversità dei titoli di ammissione, né nella funzione esercitata, né nelle responsabilità inerenti all'ufficio.

Per il personale, che va a riposo dopo il 1° luglio 1956, tutto procede come si conviene; ma per quello andato a riposo anteriormente le sperequazioni permangono.

Per questo la classe magistrale insiste, affinché nella legge sullo stato giuridico del personale della scuola (per cui il passaggio così frequente da un grado all'altro non trova riscontro nelle categorie degli altri statali) si determini che le riliquidazioni delle pensioni siano fatte in base agli effettivi anni di servizio, valutabili in una data funzione, prescindendosi dal grado in essa raggiunto e quindi dalla data del collocamento a riposo.

Questa richiesta trova conforto, oltre che nell'esame oggettivo dei fatti, nello spirito, che ha orientato nell'ultimo decennio la legislazione italiana.

Se si pensa:

1°) *al beneficio dei riscatti di servizio*, non di ruolo, prestati con funzioni attinenti alla istruzione ed alla educazione in scuole di

qualsiasi categoria (articolo 76 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, richiamato dalla legge 13 giugno 1952, n. 690);

2°) *all'abbuono recente di cinque anni per l'esodo volontario* degli statali, che garantisce a chi si varrà della legge 27 febbraio 1955, n. 53, i benefici futuri derivanti dalla legge-delega;

3°) *alla valutazione dei servizi effettivi tenuti per incarico* con percezione del rispettivo stipendio, quando la posizione in ruolo era di grado inferiore (articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 277);

riesce evidente l'intenzione del legislatore di favorire il personale dello Stato da collocare o collocato a riposo.

Ma come non rilevare lo stridente contrasto fra queste disposizioni e l'interpretazione data all'articolo 20 della legge 11 gennaio 1956 sulla riliquidazione delle pensioni dei maestri, dei direttori, degli ispettori?

Come non valutare completamente, ai fini della progressione dei coefficienti, il servizio prestato con *qualifica* di maestro, di direttore o di ispettore per posizione in ruolo documentata anche negli annali dei provveditorati e del Ministero?

Nella citata circolare il Ministro Medici osserva che non sono ammesse ricostruzioni di carriera. Noi obiettiamo che non chiediamo alcuna ricostruzione di carriera, ma il rispetto della funzione effettivamente esercitata con posizione di ruolo.

Analoga proposta di legge (n. 3224) venne presentata nella precedente legislatura; ma non fu esaminata.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ferme rimanendo tutte le altre norme in vigore, la riliquidazione delle pensioni agli insegnanti, direttori ed ispettori si effettua indipendentemente dal grado con cui furono collocati a riposo, sulla base della retribuzione corrispondente nel nuovo ordinamento economico in vigore dal 1° luglio 1956 agli anni utili alla progressione della carriera, maturati nella qualifica di insegnante, di direttore o di ispettore.